



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 70 del 29/09/2026

Oggetto: SERVIZIO NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DI FIEMME. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO NIDO SULLA SEDE DI PANCHIÀ EX SCUOLA MATERNA, PIAZZA CHIESA N. 6, CON INCREMENTO DI ULTERIORI 2 POSTI FINO ALLA CAPIENZA MASSIMA DI 23 BAMBINI.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 7 dd. 05.06.2025, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Premesso che, con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 50 di data 28.11.2011, è stata approvata la Convenzione con i Comuni della Valle di Fiemme per il trasferimento alla Comunità territoriale della Val di Fiemme dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, successivamente sottoscritta in data 09.01.2012.

Dato atto che, nell'ambito delle funzioni così trasferite, la Comunità territoriale della Val di Fiemme gestisce dal 2012 il servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, inizialmente articolato su due sedi (Castello-Molina di Fiemme e Ziano di Fiemme), per una capacità complessiva di n. 98 posti.

Considerato che, a partire dall'anno 2021, a fronte del progressivo incremento delle richieste di accesso al servizio da parte delle famiglie del territorio e previa lunga valutazione anche di tipo economico da parte del Consiglio dei Sindaci, si è reso ritenuto di ampliare l'offerta del servizio mediante l'attivazione di una terza sede presso l'immobile sito in Panchià, Piazza Chiesa n. 6, destinata ad accogliere ulteriori n. 21 bambini.

Dato atto che l'attivazione della sede di Panchià è stata autorizzata dalla P.A.T. in via provvisoria fino al 31.08.2026, al fine di consentire di monitorare l'andamento della domanda e verificare se l'incremento delle richieste di accesso al servizio avesse carattere strutturale.

Rilevato che, nel corso degli anni successivi, la domanda di accesso al servizio di nido d'infanzia ha continuato a evidenziare la necessità di mantenere e consolidare l'ampliamento dell'offerta e che, nel corso del presente anno, è stata pertanto avviata la procedura finalizzata ad ottenere l'autorizzazione provinciale definitiva alla gestione della sede di Panchià.

Dato atto che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, in data 26.05.2026 è stato effettuato un sopralluogo presso la struttura di Panchià alla presenza dei competenti funzionari della Provincia autonoma di Trento, nel corso del quale sono stati esaminati gli spazi e le caratteristiche della struttura ed è stata verificata la possibilità di consolidare in via definitiva la sede, valutando altresì un ulteriore incremento della capacità ricettiva.

Richiamate le indicazioni e gli interventi da realizzare, evidenziati durate il citato sopralluogo e comunicati dalla Provincia autonoma di Trento alla Comunità con nota di data 23.06.2026, acquisita al protocollo della Comunità n. 5226/26.1.1.

Vista la nota della Comunità di data 20.08.2026, prot. n. 6938/26.1.1, con cui è stato comunicato alla Provincia autonoma di Trento lo stato di avanzamento degli interventi richiesti, in parte già conclusi, in parte in via di conclusione.

Preso atto del riscontro positivo della Provincia autonoma di Trento di data 09.09.2026, acquisito al protocollo della Comunità n. 7464/26.1.1 in data 10.09.2026, **con il quale è stata autorizzata in via definitiva la gestione del servizio di nido d'infanzia presso la sede di Panchià**, prevedendo un incremento della capacità ricettiva dagli originari n. 21 posti **a complessivi n. 23 posti**.

Rilevato, pertanto, che il percorso avviato nel 2021 con l'apertura provvisoria della terza sede ha consentito di dare risposta all'incremento della domanda di servizio e che, alla luce del perdurare delle esigenze espresse dalle famiglie, si è proceduto a consolidare in via definitiva tale ampliamento, incrementando ulteriormente la capacità ricettiva della sede di Panchià;

Dato atto che il servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme è attualmente organizzato su tre sedi, rispettivamente:

- n. 50 posti presso la sede di Ziano di Fiemme, in via Nazionale n. 29;
- n. 48 posti presso la sede di Castello di Fiemme, in via Dolomiti n. 1;
- n. 23 posti presso la sede di Panchià, in Piazza Chiesa n. 6;
- per una capacità ricettiva complessiva di n. 121 posti;

Visto il Regolamento di gestione del servizio nido intercomunale di Fiemme, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità territoriale n. 20 di data 05.08.2024.

Dato atto che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 533 di data 30.08.2024, a seguito di regolare procedura di appalto, il servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme è stato affidato alla Città

Futura Società Cooperativa Sociale, con sede a Trento, via Abondi n. 37, per il periodo dal 01.09.2024 al 31.08.2027, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio.

Visto il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme dove all'art.1 – *Oggetto e finalità dell'appalto* – in riferimento alla sede di Panchià veniva stabilita una capienza di n. 21 posti autorizzata in "via provvisoria" dalla Provincia fino al 31.08.2026

Ritenuto pertanto necessario procedere agli adempimenti conseguenti all'ampliamento definitivo della capacità ricettiva del servizio presso la sede di Panchià, tenuto conto dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento e dell'attuale articolazione del servizio sulle tre sedi della Valle di Fiemme, compresa la comunicazione all'appaltatore.

Richiamate le seguenti fonti legislative ed amministrative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- Statuto della Comunità territoriale della Val di Fiemme, approvato con decreto del Presidente n. 2/2016;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari responsabili e previsti dall'art. 185 della L.R. 2/2018, che si allegano al presente provvedimento.

DECRETA

1. di dare atto, per i motivi sopra indicati, che la struttura comunale di Panchià situata in Piazza Chiesa n. 6, è stata autorizzata ad accogliere in forma definitiva il servizio prima infanzia – Asilo nido Intercomunale di Fiemme, come da **autorizzazione della PAT prot. n. 7464/26.1.1 dd. 10.09.2026**, ampliando il servizio di n. 2 posti e raggiungendo una capienza massima di n. 23 bambini sulla singola struttura per un totale di 121 posti disponibili sull'intero servizio (50 su Ziano – 48 su Castello – 23 su Panchià);
2. di demandare al Responsabile Servizio Affari Generali l'adozione degli atti conseguenti, volti a formalizzare i rapporti con l'appaltatore e con il Comune che ha messo a disposizione l'immobile;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 2/2018, per i motivi di urgenza indicati in premessa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **71**

Ufficio Proponente: **Ufficio Istruzione**

Oggetto: **SERVIZIO NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DI FIEMME. AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO NIDO SULLA SEDE DI PANCHIÀ EX SCUOLA MATERNA, PIAZZA CHIESA N. 6, CON INCREMENTO DI ULTERIORI 2 POSTI FINO ALLA CAPIENZA MASSIMA DI 23 BAMBINI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Istruzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/09/2026**

Il Responsabile di Settore

dr. Luisa Degiampietro

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Degiampietro Luisa in data 30/09/2026
Fabio Vanzetta in data 01/10/2026